

Sistema *Forza*

Regolamento di gestione

Regolamento di gestione degli OICVM italiani gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 30 maggio 2018

FONDI LINEA PROFILI

- Anima Forza Prudente
- Anima Forza Moderato
- Anima Forza Equilibrato
- Anima Forza Dinamico

ANIMA



Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa**
- b) Caratteristiche del Prodotto**
- c) Modalità di funzionamento**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

a) Scheda Identificativa

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

OICVM denominati:

LINEA PROFILI

Anima Forza Prudente

Anima Forza Moderato

Anima Forza Equilibrato

Anima Forza Dinamico

La durata di ciascun OICVM (di seguito, anche Fondo e collettivamente "Fondi") è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Per ciascun Fondo sono previste tre Classi di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe B" e quote di "Classe Y".

Le suddette Classi di quote si differenziano tra loro per il regime commissionale applicato. La Classe "Y" è destinata esclusivamente ai soggetti indicati all'articolo 1.2. ("Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi").

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

ANIMA SGR S.p.A. (di seguito: la "SGR"), con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM.

La SGR è soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A..

Il sito internet della SGR è: www.animasgr.it.

Depositario

BNP Paribas Securities Services S.C.A. (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 - iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede della Succursale di Milano del Depositario.

Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi.

Il sito internet del Depositario è: www.bnpparibas.com.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari

Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi distinto nelle rispettive Classi sopramenzionate, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per “lavorativo”, s’intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì). È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all’ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana.

Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR.

Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano “Il Sole 24 ORE”.

La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe dei Fondi garantisce a ciascuna Classe la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico dei Fondi nonché degli eventuali proventi distribuiti (e della eventuale rettifica fiscale).

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa
- b) Caratteristiche del Prodotto
- c) Modalità di funzionamento

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

FONDI LINEA PROFILI

Anima Forza Prudente

È un Fondo obbligazionario altre specializzazioni che mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, compensando le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la crescita solitamente regolare derivante dalla componente obbligazionaria.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Politica di investimento e altre caratteristiche

Per la componente obbligazionaria, il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte.

Per la componente azionaria, il Fondo può investire sia in azioni di società, denominate in qualsiasi valuta ed operanti in tutti i settori economici sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Tale componente può raggiungere il limite del 20% del totale delle attività.

Il Fondo può, altresì, investire in parti di OICR aperti di tipo bilanciato e/o flessibile denominati in qualsiasi valuta nel limite del 30% del totale delle attività.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire il 100% delle attività in parti di OICR aperti (FIA aperti non riservati fino al 30% del totale delle attività) sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") sia di *asset manager* terzi.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo.

Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Gli investimenti per la componente obbligazionaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle principali Banche Centrali; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi e ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

Anima Forza Moderato

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, compensando le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la crescita solitamente regolare derivante dalla componente obbligazionaria.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; *opzioni*; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Politica di investimento e altre caratteristiche

Per la componente obbligazionaria, il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 90% del totale delle attività nella predetta componente obbligazionaria.

Per la componente azionaria, il Fondo può investire sia in azioni di società, denominate in qualsiasi valuta ed operanti in tutti i settori economici, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. Tale componente può raggiungere il 50% del totale delle attività.

Il Fondo può, altresì, investire in parti di OICR aperti di tipo bilanciato e/o flessibile denominati in qualsiasi valuta nel limite del 30% del totale delle attività e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in derivati su indici rappresentativi di materie prime nel limite del 10% del totale delle attività.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire il 100% delle attività in parti di OICR aperti (FIA aperti non riservati fino al 30% del totale delle attività) sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") sia di *asset manager* terzi.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Gli investimenti per la componente obbligazionaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle principali Banche Centrali; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi e ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

Anima Forza Equilibrato

È un Fondo bilanciato che mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito, compensando le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la crescita regolare derivante dalla componente obbligazionaria.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Politica di investimento e altre caratteristiche

Per la componente obbligazionaria il Fondo può investire sia in obbligazioni, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 70% del totale delle attività nella predetta componente obbligazionaria.

Per la componente azionaria il Fondo può investire sia in azioni di società, denominate in qualsiasi valuta e operanti in tutti i settori economici sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Tale componente può raggiungere il 70% del totale delle attività.

Il Fondo può, altresì, investire in parti di OICR aperti di tipo bilanciato e/o flessibile denominati in qualsiasi valuta nel limite del 30% del totale delle attività e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in derivati su indici rappresentativi di materie prime nel limite del 10% del totale delle attività.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire il 100% delle attività in parti di OICR aperti (FIA aperti non riservati fino al 30% del totale delle attività) sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") sia di *asset manager* terzi.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Gli investimenti per la componente obbligazionaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle principali Banche Centrali; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati.

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi e ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

Anima Forza Dinamico

È un Fondo bilanciato azionario che mira a compensare le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la crescita regolare derivante dalla componente obbligazionaria.

Oggetto

Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

Politica di investimento e altre caratteristiche

Per la componente azionaria il Fondo può investire sia in azioni di società denominate in qualsiasi valuta e operanti in tutti i settori economici, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. La predetta componente può raggiungere il 90% del totale delle attività.

Per la componente obbligazionaria il Fondo può investire sia in obbligazioni e/o obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* e/o strumenti monetari, di emittenti sovrani, organismi sovranazionali e societari, denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il Fondo può investire nel limite del 50% del totale delle attività nella predetta componente monetaria/obbligazionaria.

Il Fondo può, altresì, investire in parti di OICR aperti di tipo bilanciato e/o flessibile denominati in qualsiasi valuta nel limite del 30% del totale delle attività e in parti di OICR aperti specializzati nell'investimento in derivati su indici rappresentativi di materie prime nel limite del 10% del totale delle attività.

Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica.

Il Fondo può investire il 100% delle attività in parti di OICR aperti (FIA aperti non riservati fino al 30% del totale delle attività) sia gestiti dalla SGR e/o da altre società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati") sia di *asset manager* terzi.

Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell'attivo in depositi bancari.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.2, Parte relativa a tutti i Fondi, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai Paesi e ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

Gli investimenti per la componente obbligazionaria sono effettuati sulla base di un'analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle principali Banche Centrali; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).

Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi Paesi considerati.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

Il patrimonio di ciascun Fondo può inoltre, nell'ambito della propria politica di investimento, essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi di seguito indicati, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo:

Fondo	Emittente
Tutti i Fondi	Stato dell'UE e/o dai suoi enti locali Stato aderente all'OCSE Organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE.

Nella gestione dei Fondi la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

Fra gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti di natura obbligazionaria sono ricompresi gli strumenti finanziari strutturati a condizione che la natura della componente derivativa inclusa nello strumento sia compatibile con la politica di investimento del Fondo.

Fra gli strumenti di natura azionaria sono compresi anche i REITS, sia costituiti sotto forma contrattuale, sia costituiti in forma di società di investimento o di "unit trust", gli MLPs (Master Limited Partnership's) nonché gli SPACS (Special Purpose Acquisition Company).

La SGR può ricorrere all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi.

L'attivazione di nuove tipologie di strumenti, indipendentemente dalla quotazione o meno in un mercato regolamentato, è subordinata all'approvazione da parte delle preposte strutture aziendali relativamente all'ammissibilità della detenzione dello strumento stesso ed alla preventiva verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade* o elevato merito di credito) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR.

Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

Ai sensi del presente Regolamento l'indicazione "minimizza il rischio di cambio" significa avere un'esposizione al rischio di cambio non superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo.

Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Si riportano di seguito i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito del presente Regolamento in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al portafoglio:

Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Reuters.

Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste e descritte nel Regolamento, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.

Compatibilmente con la politica d'investimento di ciascun Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

Le Classi di quote si differenziano per il diverso regime delle spese di cui al successivo articolo 3.

Inoltre:

- le quote di “Classe Y” possono essere acquistate solo dai dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di società da questa direttamente o indirettamente controllate, da “Clienti Professionali di diritto” di cui all’Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) nonché dalle “Controparti Qualificate” di cui all’art. 6 comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF e all’articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Operazioni con parti correlate

I Fondi possono acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR; la SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all’acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

- 2.1 I Fondi in relazione alla “Classe A”, “Classe B” e “Classe Y”, sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono, pertanto, distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

3. Regime delle spese

3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione di quote di “Classe A” la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, prelevate in misura percentuale sull’ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

Quote “Classe A”	Commissione
Anima Forza Prudente	3,00%
Anima Forza Moderato	4,00%
Anima Forza Equilibrato	4,00%
Anima Forza Dinamico	4,00%

Relativamente alle quote di “Classe B”, la SGR ha diritto di trattenere, all’atto del rimborso (anche destinato alla sottoscrizione di altri Fondi di diversa Classe), una commissione sul controvalore delle quote rimborsate, in misura decrescente in funzione della permanenza nel Fondo, come di seguito riportato:

Quote "Classe B"	Anni dalla sottoscrizione	Commissione di rimborso applicabile
Anima Forza Prudente Anima Forza Moderato Anima Forza Equilibrato Anima Forza Dinamico	Meno di un anno	2,00%
	da un anno a meno di due	1,75%
	da due anni a meno di tre	1,50%
	da tre anni a meno di quattro	1,25%
	da quattro anni a meno di cinque	0,75%
	da cinque in poi	nessuna

In caso di versamenti successivi relativi al medesimo Fondo, ai fini del calcolo della commissione di rimborso, la permanenza nel Fondo viene determinata a partire dalla data del primo versamento.

A fronte di ogni sottoscrizione di quote di "Classe Y" di tutti i Fondi è prevista l'applicazione della commissione di sottoscrizione nella misura fissa del 4%.

2. In caso di operazioni di passaggio:

- incluse le operazioni di passaggio nell'ambito di trasferimenti programmati, tra Fondi disciplinati dal presente Regolamento, ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso, nonché da Fondi disciplinati dal Regolamento di gestione del "Sistema Anima", ad eccezione dei Fondi/Classi con commissioni di rimborso, dal Regolamento di gestione del "Sistema Prima", dal Regolamento di gestione del "Sistema Open" e dal Regolamento di gestione del "Sistema Italia", la SGR ha il diritto di prelevare una commissione in misura massima determinata come segue:
 - tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota e maggiore di zero): una commissione pari all'1%;
 - tra Fondi con diversa commissione di sottoscrizione e in particolare:
 - a) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): la differenza tra la aliquota applicata al Fondo di destinazione e quella applicata al Fondo di provenienza;
 - b) nel caso di Fondo di provenienza con una commissione di sottoscrizione superiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza > aliquota Fondo di destinazione): nessuna commissione;
 - tra Fondi di cui il Fondo di provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di sottoscrizione nell'aliquota applicata al Fondo di destinazione;
 - tra Fondi "Classe B" del presente Regolamento, la SGR trattiene una commissione fissa pari a 15,00 Euro;
 - da Fondi "Classe B" del presente Regolamento agli altri Fondi di diversa Classe del "Sistema Forza" nonché ai Fondi del "Sistema Prima", del "Sistema Anima", del "Sistema Open" e del "Sistema Italia", la SGR applica la commissione di rimborso prevista.

3. Relativamente agli investimenti rateali effettuati attraverso la partecipazione ad un Piano di Accumulo, è applicata una commissione di sottoscrizione calcolata sull'importo complessivo dei versamenti programmati del Piano (definito, il "Valore Nominale del Piano") prescelto nella misura indicata nella Tabella relativa alle quote "Classe A" di cui al precedente comma 1.

Le commissioni sono prelevate trattenendo sul primo versamento un importo pari al 30% della commissione totale dovuta in relazione al Valore Nominale del Piano prescelto purché non superiore ad 1/3 del primo versamento.

La parte residua viene prelevata in misura lineare sui restanti versamenti.

-
4. La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Partecipante:
- a) per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento in unica soluzione e per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato;
 - b) per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo in unica soluzione;
 - c) per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell'ambito di Investimenti Programmati;
 - d) per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo nell'ambito di Investimenti Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese quelle nell'ambito di trasferimenti programmati, e per ogni operazione di rimborso programmato;
 - e) per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 1,25 Euro per ogni versamento successivo al primo nell'ambito di un Piano di Accumulo;
 - f) rimborso spese pari a 50,00 Euro per l'emissione, la conversione da portatore a nominativi, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del Partecipante - di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote dei Fondi;
 - g) rimborso spese di spedizione - con plico assicurato - del mezzo di pagamento relativo al rimborso delle quote dei Fondi;
 - h) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 50,00 Euro;
 - i) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori); le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione (sia in caso di adesione mediante versamenti in unica soluzione sia mediante Piani di Accumulo).

I diritti fissi e le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'ISTAT. L'aumento così ottenuto viene arrotondato per eccesso in centesimi di Euro e viene pubblicato sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa".

5. Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle proprie quote ai sensi della successiva sezione VI, parte c) "Modalità di funzionamento", non prima di 6 mesi dalla data della prima sottoscrizione per versamenti in unica soluzione o nell'ambito di Investimenti Programmati è consentito, nell'arco dei 12 mesi successivi alla data del rimborso e anche in più soluzioni, reinvestire nella medesima Classe dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario, una somma pari all'importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione di quote appartenenti alla "Classe Y".
6. I Soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei Clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico dei Fondi

Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

- una **commissione di gestione**, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso con valuta il primo giorno di valorizzazione successivo alla fine di ogni mese solare nella misura di seguito indicata:

Quote	Commissione mensile			Commissione annuale		
	"Classe A"	"Classe B"	"Classe Y"	"Classe A"	"Classe B"	"Classe Y"
Anima Forza Prudente	0,079167%	0,079167%	0,0375%	0,95%	0,95%	0,45%
Anima Forza Moderato	0,10%	0,10%	0,041667%	1,20%	1,20%	0,50%
Anima Forza Equilibrato	0,116667%	0,116667%	0,05%	1,40%	1,40%	0,60%
Anima Forza Dinamico	0,141667%	0,141667%	0,0583333%	1,70%	1,70%	0,70%

- il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo**, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,075% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo nella misura massima dello 0,085% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;
- gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da società appartenenti al medesimo gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari.
Nella Relazione annuale dei Fondi saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "total expense ratio" (TER);
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei Prospetti periodici del Fondo;
- i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda, a pubblicità o, comunque, al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese per la revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione del Fondo, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza, che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.
Nell'ambito di tali spese non sono in ogni caso incluse quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,140%.

Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione, del costo per il calcolo del valore della quota e delle commissioni di incentivo, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo, ecc...) percepita dal gestore degli OICR collegati fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa

b) Caratteristiche del Prodotto

c) Modalità di funzionamento

c) Modalità di funzionamento

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al Giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il Giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel Giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la

valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
 - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
 - richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
 - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.
In relazione ad eventuali quote già sottoscritte al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, (01/04/2015), il rimborso sarà effettuato senza applicazione della commissione di rimborso.
15. La SGR può consentire eventuali deroghe alle previsioni contenute nel presente Regolamento finalizzate a concedere agevolazioni finanziarie a categorie di soggetti predeterminate quali specificate nel Prospetto tempo per tempo vigente.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - versamento in unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della prima sottoscrizione di quote di "Classe B" è pari a 500,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" è pari a 500,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione sia per i versamenti iniziali che successivi. L'importo minimo della prima sottoscrizione di quote della "Classe Y" è pari a 5.000.000,00 di Euro, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di società da questa direttamente o indirettamente controllate per i quali l'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 500,00 Euro;
 - per i Fondi "Classe B", versamenti successivi di importo minimo pari a 250,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Per i Fondi "Classe Y" l'importo minimo è pari a 5.000,00 Euro, a condizione che il Sottoscrittore detenga quote di "Classe Y"; versamenti successivi dei Fondi "Classe Y" effettuati da parte di dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate di importo minimo pari a 500,00 Euro; sono esclusivamente ammessi importi espressi in unità intere di Euro;
 - esclusivamente per i Fondi "Classe A", partecipazione ai Piani di Accumulo di cui alla successiva sezione I.3;
 - esclusivamente per i Fondi "Classe A", Investimenti Programmati di cui al successivo I.4;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5;
 - esclusivamente per i Fondi "Classe A", adesione ad operazioni di passaggio programmato tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.6.

Non è consentita la variazione della modalità di sottoscrizione da versamento in unica soluzione a Piano di Accumulo.

-
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei Soggetti Collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
 3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali contestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme diraccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.
 4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR rubrica intestata al Fondo prescelto;
 - bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto;
 - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un conto corrente bancario intestato al Sottoscrittore o ad uno dei cointestatari limitatamente ai versamenti unitari successivi al primo effettuati nell'ambito di un Piano di Accumulo o di un Investimento Programmato.

Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
 5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il bonifico bancario e l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Sezione II Quote e certificati di partecipazione.
 6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "*Scheda Identificativa*" del presente Regolamento.
 7. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta. La SGR può conferire ai Soggetti incaricati del collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento. Tali assegni sono incassati a cura dell'incaricato del collocamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (da tale data decorrono i giorni di valuta) e gli importi sono bonificati a favore del conto corrente di pertinenza del Fondo aperto presso il Depositario.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

1. Esclusivamente per i Fondi "Classe A", la sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:
 - il valore complessivo dell'investimento (detto anche "Valore Nominale del Piano");

-
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
 - l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari all'importo unitario prescelto o a un suo multiplo.
3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.
 4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento, nell'ambito del Piano, versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
 5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
 6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso d'interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 36 mesi, la SGR considera abbandonato il Piano e, pertanto, eventuali successivi versamenti nell'ambito del Piano non saranno accettati. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.
 7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente con cadenza semestrale, solo nel semestre in cui sono effettuati versamenti.
 8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2 e mantenendo invariato il Valore Nominale del Piano, il Sottoscrittore può variare in qualunque momento le caratteristiche del Piano di seguito indicate:
 - la durata residua del Piano;
 - l'importo unitario dei versamenti successivi;
 - la cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote". Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

I.4 Investimenti Programmati

1. Esclusivamente per i Fondi "Classe A", la sottoscrizione delle quote può avvenire anche attraverso l'adesione ad "Investimenti Programmati" a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo. Gli Investimenti Programmati consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, mediando i prezzi di acquisto delle quote e pianificando l'impiego di flussi finanziari certi.
2. Nel Modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto alla precedente sezione I.2: l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione; il numero dei versamenti (da 2 a 12); l'importo unitario (pari a multipli di 50,00 Euro, con un minimo di 500,00 Euro); la cadenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale); il valore complessivo (definito anche "Valore Nominale dell'Investimento Programmato") e la durata dell'investimento (che deve esaurirsi nell'arco di un anno).
I mezzi di pagamento sono quelli previsti nella precedente sezione I.2.

La SGR accetta domande di investimenti programmati di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Il Sottoscrittore può inoltre effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati ovvero sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai versamenti nell'ambito di un Investimento Programmato avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto specificato nella precedente sezione I.2.

I.5 Operazioni di passaggio tra Fondi (*switch*)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo sottoscritte sia in unica soluzione sia mediante adesione a Piani di Accumulo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere in unica soluzione quote di altri Fondi della SGR (escluse le quote di "Classe N" dei Fondi appartenenti al "Sistema Anima"), nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dai rispettivi Regolamenti (ivi inclusa la destinazione delle singole Classi di quote). Ai fini della verifica del rispetto del predetto importo minimo, si considera il controvalore delle quote rimborsate al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. La SGR accetta domande inerenti operazioni di passaggio di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate ai Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
La convenzione non è necessaria qualora le domande inerenti a operazioni di passaggio tra Fondi di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il 4° giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.
5. Qualora, a fronte di una richiesta di passaggio, il Sottoscrittore rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di convertire anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.

I.6 Operazioni di passaggio programmato tra Fondi

1. È facoltà del Partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo impartire, nel rispetto delle disposizioni in materia di passaggio tra Fondi di cui alla precedente sezione I.5 e ad eccezione dei Fondi "Classe Y", dei Fondi "Classe B", operazioni di passaggio programmato con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale. Tale facoltà consente al Partecipante di impartire istruzioni per un passaggio programmato delle quote di propria pertinenza, prefissando contestualmente i Fondi di provenienza e di destinazione, il numero delle quote o il corrispondente importo.

2. Le istruzioni per il passaggio programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso, oltre a quanto specificato nel punto precedente, le istruzioni devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori, non oltre il decimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di passaggio e devono contenere le complete generalità del Sottoscrittore. In particolare, la SGR non accetta domande di passaggio programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni di Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
3. Il passaggio programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal Partecipante per il passaggio ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende revocata. In tal caso la SGR avviserà il Partecipante.
4. Le istruzioni per il passaggio programmato si intendono valide fino alla revoca del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per l'esecuzione dell'operazione. Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere alla singola operazione senza che ciò comporti decadenza dal piano di passaggio programmato. In ogni caso, la revoca del passaggio programmato non comporta oneri di alcun tipo per il Partecipante.
5. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori passaggi in aggiunta a quelli programmati.
6. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai passaggi programmati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
7. Non si accettano operazioni di passaggio programmato tra due o più Piani di Accumulo.

I.7 Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a prodotti assicurativi e/o finanziari.
2. La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
3. Tali abbinamenti non comportano oneri e vincoli non previsti dal Regolamento né altri effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento.
4. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i Soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. I certificati fisici al portatore sono stati emessi sino al 27/02/2014.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "Scheda Identificativa", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario

procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti. Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da portatore a nominativi, nonché il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal Giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "Scheda Identificativa", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo Giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione.
La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione

del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto incaricato del collocamento. La SGR accetta domande di rimborso di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la domanda di rimborso sia presentata o inviata direttamente alla SGR, la stessa dovrà essere accompagnata dall'attestazione in originale dell'effettiva titolarità del conto corrente su cui l'avente diritto al rimborso chiede l'accredito del controvalore, rilasciata dall'istituto bancario presso il quale è acceso il conto. Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Sottoscrittore rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.

4. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti.
Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 3% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del *market timing*), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sul quotidiano indicato nella "Scheda Identificativa".
Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, il regolamento del rimborso avverrà entro il quinto giorno lavorativo decorrente dalla data di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso). La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.
In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile esclusivamente agli aventi diritto.
I Partecipanti possono chiedere che il mezzo di pagamento del rimborso sia inviato con plico assicurato, a loro spese, presso il domicilio indicato nella domanda di rimborso. Sull'importo rimborsato la SGR trattiene eventuali commissioni, diritti fissi e spese previsti al precedente 3.1.
2. Il Partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, ad eccezione delle quote dei Fondi "Classe Y", dei Fondi "Classe B", indicando:
 - la data da cui dovrà decorrere il Piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale e annuale);

-
- l'ammontare da disinvestire al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

La SGR accetta domande di rimborso programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori, non oltre il 10° giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento. Inoltre, il Sottoscrittore può variare in qualunque momento il numero, l'importo unitario e la cadenza dei rimborsi, nel rispetto delle previsioni del precedente punto 2.
4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o di festività nazionale italiana) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.
5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal Piano di rimborso. Nel caso non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.
6. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
7. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai rimborsi programmati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quando specificato nella precedente sezione I.2.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni, successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante. Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di Accumulo già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda Identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876